



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sulla richiesta di decreto cautelare ante causam, proposta da:

██████████, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Crescini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazza Mazzini, 8;

contro

Ministero dell'interno;

per la sospensione

del provvedimento di rigetto delle misure di accoglienza per i richiedenti asilo emesso dalla Prefettura di Roma - AREA IV - Prot. Uscita N.0095621 del 11/03/2020 e comunicato in pari data via pec, nonché di accoglimento dell'immediato e urgente accesso alle misure di accoglienza stabilite per i richiedenti asilo con esigenze di accoglienza particolari ai sensi degli artt. 14, 2, lett. h, e 17, d.lgs. 142/2015.

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche *ante causam* proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 61 cod. proc. amm.;

Considerato:

- a) che sussistono i presupposti di eccezionale gravità e urgenza in relazione alla situazione sanitaria dell'interessato e ai profili di fatto e di diritto evidenziati nell'istanza;
- b) che in particolare il ricorrente, le cui gravi patologie richiedono una cura continuativa, risulta allo stato privo di ogni sistemazione, in un contesto caratterizzato altresì dall'emergenza nazionale COVID 19;
- c) che occorre quindi accogliere l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato in via interinale e provvisoria, ai fini dell'immediato accesso dell'istante alle misure di accoglienza previste dalla normativa vigente per i richiedenti protezione internazionale con esigenze particolari, avuto riguardo alle peculiarità del caso e alla vulnerabilità del richiedente.

P.Q.M.

- accoglie l'istanza cautelare *ante causam* con gli effetti indicati al punto c) della motivazione.
- fissa il termine perentorio di giorni cinque per la notificazione del presente decreto, a cura del ricorrente, alle altre parti.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Roma il giorno 17 marzo 2020.

Il Presidente
Francesco Arzillo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.